

L'estratto che stai consultando
fa parte del volume in vendita
su **ShopWKI**,
il negozio online di **Wolters Kluwer**

[Torna al libro](#)



CEDAM

IPSOA

UTET[®]
GIURIDICA

il fisco

 ALTALEX

nire, la preclusione del giudicato deve considerarsi attenuata², perché condizionata dal principio *rebus sic stantibus*. Occorre, per poterla superare, che emerga e sia apprezzato un mutamento della situazione di fatto già considerata.

Una rivalutazione della pericolosità, anche sotto il profilo della adeguatezza della misura, è consentita, ed anzi, è doverosa, ma sempre alla luce di nuovi elementi sopravvenuti o non considerati e non certo prima dell'inizio della sua esecuzione.

1.4. Esecuzione del provvedimento

Il provvedimento del magistrato di sorveglianza applicativo di una misura di sicurezza personale deve essere eseguito dal pubblico ministero presso lo stesso magistrato che lo ha adottato (art. 659, comma 2, c.p.p.). A tal fine, nell'ipotesi di misura detentiva – ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, assegnazione ad una casa di cura e custodia, o ad una colonia agricola o casa di lavoro – il pubblico ministero emette un ordine di esecuzione con il quale dispone la consegna dell'interessato per l'inizio della misura.

La misura di sicurezza non detentiva – libertà vigilata, divieto di soggiorno in uno o più Comuni o Province, divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche e l'espulsione dal territorio dello Stato – deve essere, invece, eseguita, attraverso la comunicazione di copia del provvedimento che le dà concreta applicazione all'autorità di pubblica sicurezza, perché provveda agli adempimenti di competenza (art. 659, comma 2, c.p.p.).

Deve sottolinearsi, infine, come l'esecuzione di una misura di sicurezza applicata a persona imputabile debba essere sospesa quando intervenga un titolo esecutivo che comporti l'espiazione di una pena detentiva (art. 212, comma 1, c.p.), per riprendere il suo corso dopo che l'esecuzione della pena sia terminata.

2. Esecuzione di provvedimenti della magistratura di sorveglianza

Tra i molteplici poteri che il sistema dell'esecuzione penale attribuisce al pubblico ministero – quale parte pubblica che promuove di ufficio l'esecuzione delle sentenze irrevocabili – non poteva mancare un riferimento, in qualche modo riepilogativo, ai provvedimenti della magistratura di sorveglianza che intervengono a ridefinire, avuto riguardo ai diversi profili contenuti nell'ordinamento penitenziario, la vicenda esecutiva di ogni singolo condannato.

² Cass. pen., sez. I, 08/01/2020, n. 2452.

Diversi aspetti sono stati già trattati, quando si sono illustrate le ipotesi di revoca dell'ordine di sospensione, in conseguenza di declaratoria di inammissibilità o di rigetto di istanza di misure alternative presentate da condannati liberi, o quando, proprio nel paragrafo precedente, si è analizzato l'intervento del pubblico ministero nella esecuzione di provvedimenti concernenti le misure di sicurezza applicate a seguito del procedimento di riesame della pericolosità di competenza del magistrato di sorveglianza (art. 659, comma 2, c.p.p.).

Con la formulazione dell'art. 659, comma 1, c.p.p., il codice di rito ha inteso affermare un principio di carattere generale, in forza del quale si assegna al pubblico ministero funzioni di esecuzione, non solo delle sentenze irrevocabili di condanna, ma anche dei provvedimenti della magistratura di sorveglianza, quando, sulla base del loro contenuto, comportino la carcerazione o la scarcerazione della persona condannata.

2.1. Il ruolo del pubblico ministero

Si tratta di una disposizione di garanzia del sistema, indicativa di una sensibilità normativa orientata a prevedere ogni possibile situazione e a non lasciare spazi vuoti che possano creare pericolose lacune in vicende che si confrontano, in ogni passaggio, con beni fondamentali di primaria importanza.

Il riferimento ai provvedimenti del giudice di sorveglianza deve essere precisato, in questa lettura, come volto a ricomprendere tutti i provvedimenti della magistratura di sorveglianza, in composizione sia monocratica, sia collegiale.

Una interpretazione riduttiva, che limitasse l'ambito applicativo della norma ai soli provvedimenti del magistrato di sorveglianza, potrebbe determinare difficoltà nell'attribuzione della competenza esecutiva di provvedimenti modificativi dell'entità della pena da espiare, quali, ad esempio, la liberazione anticipata, in relazione ai quali il Tribunale interviene in sede di reclamo.

Il contenuto precettivo della disposizione in esame è il seguente.

Tutti i provvedimenti della magistratura di sorveglianza, all'esito dei quali deve essere disposta la carcerazione o la scarcerazione del condannato, devono essere eseguiti dal pubblico ministero che cura l'esecuzione della sentenza di condanna con le modalità previste dall'art. 656, comma 3, c.p.p., vale a dire attraverso l'adozione di un ordine di esecuzione nei casi in cui si debba procedere con l'accompagnamento coattivo del condannato in Istituto penitenziario per l'espiazione di una pena detentiva.

La possibile concreta incidenza dei provvedimenti cui la norma fa riferimento sulla durata stessa della pena da eseguire giustifica la scelta di attribuirne l'esecuzione al pubblico ministero che cura la gestione della sentenza di condanna (art. 655 c.p.p.) e non, invece, al pubblico ministero

presso il magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento, come previsto per la diversa ipotesi dell'esecuzione delle misure di sicurezza (art. 659, comma 2, c.p.p.).

Al quale resta, comunque, attribuita la possibilità, nei casi di urgenza, di emettere un provvedimento provvisorio di esecuzione che ha effetto fino a quando non provveda il pubblico ministero competente. Nell'era digitale, in cui le comunicazioni tra uffici giudiziari avvengono attraverso l'utilizzo di sistemi informativi automatizzati, tale opzione sembra priva di concreta utilità.

Tanto premesso, si può procedere ad una più puntuale individuazione dei provvedimenti cui l'art. 659, comma 1, c.p.p. fa riferimento.

2.2. La tipologia dei provvedimenti da eseguire

Tra i provvedimenti della magistratura di sorveglianza che impongono la carcerazione del condannato, sono stati già ricordati quelli con i quali, all'esito del complesso *iter* procedimentale delineato nell'art. 656, comma 5 e successivi, c.p.p., il Tribunale di sorveglianza dichiara inammissibile o rigetti l'istanza di concessione di una misura alternativa dalla libertà. È lo stesso art. 656, comma 8, c.p.p. a stabilire che, in tali ipotesi, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione e dispone la carcerazione del condannato (art. 656, comma 1, c.p.p.).

Un'ipotesi analoga è quella disciplinata dall'art. 66, L. 24/11/1981, n. 689, in tema di inosservanza delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione e alla libertà controllata. L'ordinanza del Tribunale di sorveglianza con la quale è pronunciata – in caso di violazione anche di una sola delle prescrizioni stabilite per la semidetenzione o per la libertà controllata – la conversione della restante parte della pena (quella non ancora eseguita) nella pena detentiva sostituita (la reclusione o l'arresto), deve essere trasmessa al pubblico ministero competente che provvede mediante ordine di carcerazione, senza possibilità di sospensione.

Si è affermato, al riguardo, che l'art. 659 c.p.p. costituisce il legame normativo che interessa tutti gli ordini di carcerazione o scarcerazione, conseguenti ai provvedimenti del giudice (magistrato o Tribunale) di sorveglianza, secondo i possibili contenuti dei medesimi, affidati all'esecuzione del pubblico ministero con le modalità previste dall'art. 656, comma 3, c.p.p.

La *ratio* della disposizione che esclude, nelle ipotesi considerate, la sospensione dell'ordine di esecuzione in funzione dell'ammissione del condannato a misure alternative alla detenzione, risiede nella stessa condotta dell'interessato che, violando le prescrizioni inerenti alla sanzione sostitu-

tiva ottenuta con la sentenza di condanna, ha dimostrato la sua incapacità di adempiere agli obblighi assunti³.

2.3. La sospensione delle misure alternative

Diversa dalle precedenti appare, invece, l'ipotesi dei provvedimenti di sospensione, cessazione o revoca di misure alternative adottati dalla magistratura di sorveglianza, nelle diverse componenti monocratiche o collegiali.

La materia è stata oggetto, invero, di limitate modifiche, ad opera del D.Lgs. 02/10/2018, n. 123, che non hanno mutato il quadro d'insieme. Si è solo accentuato il carattere tendenzialmente definitivo del provvedimento del magistrato di sorveglianza, in tema di prosecuzione o cessazione di misura alternativa all'esito della sopravvenienza di nuovi titoli esecutivi (art. 51-*bis* ord. pen.), eliminando la previsione di una necessaria pronuncia del Tribunale di sorveglianza, che resta attivabile con la procedura del reclamo ai sensi dell'art. 69-*bis* ord. pen.

Il provvedimento di cessazione della misura alternativa in corso, per via del superamento dei limiti di ammissibilità e, quindi, delle condizioni di applicabilità della misura, determinato dalla sopravvenienza di un nuovo titolo con pena detentiva, deve essere eseguito direttamente dal magistrato di sorveglianza che ordina l'accompagnamento del condannato in Istituto (art. 51-*bis* ord. pen.).

Il decreto deve contenere, infatti, l'ordine agli organi di polizia di provvedere all'accompagnamento della persona sottoposta a misura alternativa, nell'istituto penitenziario più vicino o in quello che, comunque, viene indicato nel provvedimento stesso, che è direttamente ed immediatamente eseguibile (art. 98, comma 1, D.P.R. 30/06/2000, n. 230, regol. esec. ord. pen.).

Analoga previsione è contenuta nell'art. 51-*ter*, comma 2, ord. pen., che disciplina la situazione in cui la persona sottoposta a misura alternativa ponga in essere comportamenti suscettibili di determinarne la revoca. Il magistrato di sorveglianza è autorizzato a disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione della misura in corso, con l'ordine di accompagnamento del trasgressore in istituto.

L'efficacia della sospensione è, tuttavia, subordinata nel caso in esame al tempestivo intervento del Tribunale di sorveglianza che deve decidere, in ordine all'eventuale revoca della misura alternativa, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.

Anche in tale ipotesi, il decreto del magistrato deve contenere l'indicazione dell'organo di polizia incaricato dell'accompagnamento in carcere, al

³ Cass. pen., sez. I, 09/04/2019, n. 20260.

quale viene direttamente trasmessa copia del provvedimento per l'esecuzione (art. 98, comma 5, reg. esec. ord. pen.).

2.4. Immediata eseguibilità del provvedimento

Nelle ipotesi disciplinate dagli art. 51-*bis* e 51-*ter* ord. pen., il provvedimento del magistrato di sorveglianza che dispone la carcerazione del condannato, già ammesso ad una misura alternativa, non necessita, dunque, di formale esecuzione da parte del pubblico ministero, in quanto già contiene, per espressa volontà normativa, un ordine immediatamente eseguibile.

La deroga rispetto alla previsione di cui all'art. 659, comma 1, c.p.p. è più apparente che reale.

La norma del codice di rito, attraverso l'indicazione dell'ordine di esecuzione che il pubblico ministero deve emettere ai sensi dell'art. 656, comma 3, c.p.p., intende riferirsi alle ipotesi in cui il condannato si trovi in stato di libertà ovvero in una condizione che non preveda la possibilità di ottenere misure alternative.

La situazione prevista dagli art. 51-*bis* e 51-*ter* è diversa, perché l'espiazione della pena detentiva è già in corso ed il provvedimento del magistrato di sorveglianza si rivolge nei confronti di persona già ammessa ad una misura alternativa che appare destinata a cessare o ad essere revocata.

L'intervento dell'organo titolare dell'esecuzione appare, dunque, limitato, nelle ipotesi considerate, al necessario aggiornamento della posizione giuridica del condannato, attraverso l'adozione, nell'ipotesi della sopravvenienza di un titolo, di un provvedimento di unificazione delle pene concorrenti, ovvero, nei rimanenti casi, mediante l'individuazione della pena detentiva residua da espia- re nel caso di revoca della misura alternativa (art. 98, commi 3 e 7, reg. esc. ord. pen.).

Potere che è riconosciuto al pubblico ministero anche nell'ipotesi di annullamento da parte della Corte di Cassazione della ordinanza di concessione di una misura alternativa, cui segue la cessazione della stessa.

In tale ipotesi, il pubblico ministero che cura l'esecuzione, quando emette nuovo ordine di esecuzione della pena detentiva, deduce il periodo di esecuzione della stessa in regime alternativo al carcere, che viene considerato come utilmente espia- to (art. 98, comma 8, reg. esec. ord. pen.).

2.5. I provvedimenti che dispongono la scarcerazione

Nell'ambito dei provvedimenti che dispongono la scarcerazione del condannato, richiamati dall'art. 659, comma 1, c.p.p., le ordinanze di riduzione di pena per concessione della liberazione anticipata devono essere eseguite dal pubblico ministero (art. 54, comma 2, ord. pen.) al quale i provvedimenti devono essere prontamente comunicati.

La diretta incidenza sul termine di scadenza finale della pena detentiva giustifica la necessaria esecuzione dell'ordinanza da parte del pubblico ministero che gestisce il titolo esecutivo, che, attraverso il tempestivo aggiornamento della posizione giuridica del condannato, determinerà la data del nuovo fine pena, inserendola in un formale ordine di scarcerazione da inviare all'Istituto di detenzione.

Tanto più quando l'ordinanza concessiva della riduzione di pena sia in grado di determinare l'immediata scarcerazione del condannato per fine pena. Si è già accennato che, nell'ipotesi di concessione della liberazione anticipata, deve formare oggetto di esecuzione non solo il provvedimento del magistrato di sorveglianza, ma anche quello del Tribunale che, in sede di reclamo, abbia concesso riduzioni di pena ulteriori rispetto a quelli già riconosciuti dal giudice monocratico.

2.6. La concessione di misure alternative

Il termine scarcerazione utilizzato dall'art. 659, comma 1, c.p.p. sembra, in realtà, indicare non tutti i provvedimenti che comportino l'uscita del condannato dall'Istituto detentivo, ma solo quelli che incidono direttamente sulla entità della pena residua da espiare.

Si considerino, invero, le modalità attuative di un'ordinanza di concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 ord. pen.). La norma regolamentare vigente (art. 97 reg. esec. ord. pen.), nel silenzio dell'art. 47 ord. pen., dispone che l'ordinanza della magistratura di sorveglianza debba essere subito trasmessa, a cura della cancelleria dell'ufficio, alla direzione dell'Istituto penitenziario in cui il condannato si trovi, per la sua liberazione e per l'attuazione della misura alternativa, previa sottoscrizione del verbale delle prescrizioni.

In tal caso, il condannato viene liberato, ma non per l'espiatione della pena, che prosegue, invero, con modalità diverse in ambiente esterno all'Istituto detentivo.

Si prevede che l'ordinanza venga trasmessa, senza ritardo, all'organo del pubblico ministero competente per l'esecuzione della pena, per una corretta annotazione sul registro dell'esecuzione. Parimenti, nell'ipotesi di affidamento concesso direttamente dalla libertà, il pubblico ministero riceve la comunicazione della concessione della misura, per la corretta annotazione della decorrenza della pena e per la determinazione della sua data finale.

Le ordinanze che ammettono il condannato alla fruizione di una misura alternativa sono eseguite, quindi, direttamente dalla magistratura di sorveglianza, senza che sia necessario l'intervento dell'organo dell'esecuzione previsto dall'art. 659, comma 1, c.p.p.

2.7. Provvedimenti di rinvio dell'esecuzione

Tra i provvedimenti che determinano una scarcerazione del condannato devono esaminarsi, infine, quelli che dispongono il rinvio, obbligatorio o facoltativo, dell'esecuzione della pena, in conseguenza delle particolari situazioni descritte negli artt. 146 e 147 c.p.

Gli interventi in materia sono attribuiti alla competenza del Tribunale di sorveglianza dall'art. 70 ord. pen. (come modificato dalla L. 10/10/1986, n. 633), successivamente confermata dal codice di rito all'art. 684 c.p.p., che, al comma 2, prevede un intervento anticipatorio ed urgente del magistrato di sorveglianza quando vi è fondato motivo di ritenere che sussistano i presupposti richiesti dalle norme di riferimento.

La disposizione stabilisce che il Tribunale o il magistrato, nel disporre il differimento dell'esecuzione della pena, ordini, quando occorra, la liberazione del detenuto e adotti gli altri provvedimenti conseguenti.

Sono provvedimenti che devono essere concretamente eseguiti solo dopo che il pubblico ministero abbia emesso un formale ordine di scarcerazione *ex art. 659, comma 1, c.p.p.*, ovvero risultano immediatamente produttivi della liberazione del condannato?

Applicando lo schema interpretativo già espresso, si deve ritenere che il provvedimento della magistratura di sorveglianza, che non incide direttamente sulla durata o sulla scadenza della pena detentiva, ma che costituisce una mera interruzione della stessa, sia immediatamente operativo e produca gli effetti previsti, a garanzia dei fondamentali diritti tutelati dagli artt. 146 e 147 c.p., senza che sia necessario l'intervento del pubblico ministero.

Questi dovrà, comunque, aggiornare la posizione giuridica del condannato, in relazione alla data di effettiva liberazione al fine di individuare la pena residua da espiare.

L'intervento esecutivo del pubblico ministero non risulta utile neppure nelle ipotesi, statisticamente più frequenti, in cui la magistratura di sorveglianza abbia ordinato il differimento dell'esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen., per la semplice ragione che il provvedimento adottato comporta che l'esecuzione della pena prosegua durante la detenzione domiciliare.

Non può parlarsi, in tal caso, di un'ipotesi di scarcerazione, ai sensi dell'art. 659, comma 1, c.p.p., poiché nessuna interruzione si verifica nella esecuzione della pena detentiva, che prosegue in forme diverse.

2.8. Gli interventi normativi per l'emergenza Covid-19

Gli interventi della magistratura di sorveglianza in tema di differimento dell'esecuzione della pena per motivi di salute sono stati oggetto di specifica attenzione ad opera di interventi normativi di urgenza, giustificati da provvedimenti di scarcerazione di autori di gravissimi delitti di criminalità

organizzata, motivati con la situazione di emergenza sanitaria nelle carceri conseguente alla epidemia da Coronavirus in atto.

Con il primo, D.L. 30/04/2020, n. 28⁴, si è stabilito che, quando la domanda di differimento dell'esecuzione della pena per gravi motivi di salute sia proposta da persona condannata per reati commessi in contesti di criminalità organizzata ovvero da detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41-*bis* ord. pen., la magistratura di sorveglianza non possa assumere alcuna decisione se non dopo aver acquisito il parere obbligatorio, ma non vincolante, del procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il Tribunale che ha emesso la sentenza.

Nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'art. 41-*bis* ord. pen., occorre richiedere anche il parere del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, in ordine all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del soggetto.

Con il secondo, D.L. 10/05/2020, n. 29, si è ridisegnato un complesso *iter* procedimentale secondo il quale, qualora i condannati per i gravi delitti sopra considerati siano stati ammessi alla detenzione domiciliare o usufruiscano del differimento della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19, il magistrato o il Tribunale di sorveglianza che ha adottato il provvedimento, acquisito il parere del Procuratore distrettuale antimafia del luogo in cui è stato commesso il reato e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo per i condannati ed internati già sottoposti al regime di cui al predetto art. 41-*bis* ord. pen., valuta la permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria entro il termine di quindici giorni dall'adozione del provvedimento e, successivamente, con cadenza mensile.

Si dovrà tenere conto, a tal fine, delle informazioni acquisite dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria in ordine all'eventuale disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta in cui il condannato possa riprendere la detenzione in carcere senza pregiudizio per le sue condizioni di salute.

Il provvedimento con il quale la magistratura di sorveglianza, valutata la permanenza dei motivi che hanno giustificato l'adozione della detenzione domiciliare o del differimento della pena, disponga la revoca delle misure adottate è immediatamente esecutivo.

La norma, formalmente abrogata per effetto della L. 25/06/2020, n. 70, sopravvive perché autonomamente inserita nel testo del provvedimento normativo con il quale si è convertito in legge il D.L. n. 28/2020.

Non è questa la sede per affrontare i delicati problemi interpretativi che le norme suscitano, anche perché si è in presenza di un quadro normativo in continua evoluzione.

⁴ Convertito, con modificazioni, nella L. 25/06/2020, n. 70.

Resta l'interrogativo se lo schema delineato nell'art. 659 c.p.p. sia compatibile con i provvedimenti che la magistratura di sorveglianza adotterà in applicazione delle nuove norme.

Dovranno essere eseguiti dal pubblico ministero che cura l'esecuzione della sentenza di condanna?

Deve richiamarsi quanto già osservato, in linea generale, per le ipotesi disciplinate dagli art. 51-*bis* e 51-*ter* ord. pen., ed affermare che i provvedimenti della magistratura di sorveglianza che dispongano la revoca di differimenti già adottati (anche nelle forme della detenzione domiciliare) e la conseguente ritraduzione in carcere del condannato, in analogia a ciò che si verifica per la cessazione o la revoca di misure alternative in corso, non necessitano di una formale esecuzione da parte del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 659, comma 1, c.p.p.

L'espiazione della pena, già in corso, è stata solo temporaneamente interrotta ovvero, nei casi più frequenti, è proseguita attraverso forme di detenzione non carcerarie. Non ricorrono, quindi, le condizioni per un ordine di esecuzione del pubblico ministero.

3. Comunicazione di ordini di scarcerazione alla persona offesa

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica⁵, ha dato il via ad una serie di interventi normativi sul piano interno, volti a fornire tempestiva ed adeguata protezione alla violenza domestica.

Con tale espressione ci si riferisce a tutti gli atti, non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o tra persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima⁶.

La successiva Dir. 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25/10/2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, si colloca nella medesima prospettiva, offrendo una dettagliata definizione della violenza di genere, quella cioè diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere.

⁵ Convenzione di Istanbul dell'11/05/2011, ratificata dall'Italia ai sensi della L. 27/06/2013, n. 77.

⁶ Art. 3, comma 1, D.L. 14/08/2013, n. 93, convertito in L. 15/10/2013, n. 113.

L'estratto che stai consultando
fa parte del volume in vendita
su **ShopWKI**,
il negozio online di **Wolters Kluwer**

[Torna al libro](#)



CEDAM

IPSOA

UTET[®]
GIURIDICA

il fisco

 ALTALEX